



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea di Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 123 DEL 13/06/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE A.P.U. (AREA PEDONALE URBANA) NEL LUNGOMARE CANNIGIONE LA CONIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA EGADI E LA VIA LAMPARA

L'anno **2019** addì **13** del mese di **Giugno** alle ore **13.00** nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE presieduta dall'Avv. Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome		Presente	Assente
Roberto Ragnedda	SINDACO	X	
Cristina Usai	VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
Fabio Fresi	ASSESSORE		X
Alessandro Careddu	ASSESSORE	X	
Mario Giacomo Russu	ASSESSORE	X	
Gabriella Demuro	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giovanna Maria Piga**

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N° 160 del 11.06.2019, con la quale si propone:
<<ISTITUZIONE A.P.U. (AREA PEDONALE URBANA) NEL LUNGOMARE CANNIGIONE LA CONIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA EGADI E LA VIA LAMPARA>>

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Responsabile del Servizio Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<ISTITUZIONE A.P.U. (AREA PEDONALE URBANA) NEL LUNGOMARE CANNIGIONE LA CONIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA EGADI E LA VIA LAMPARA >>

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all'indirizzo web <http://www.comuncarzachena.gov.it>

OGGETTO: ISTITUZIONE A.P.U. (AREA PEDONALE URBANA) NEL LUNGOMARE CANNIGIONE LA CONIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA EGADI E LA VIA LAMPARA

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Il Responsabile del Servizio della Polizia Locale, su proposta del Sindaco relativa all'istituzione di un'Area pedonale Urbana (A.P.U.) di un tratto di strada comunale nel Lungomare Cannigione-La Conia, tratto compreso tra la Via Egadi e la Via Lampara nella frazione di Cannigione;

VISTI gli artt.3, comma 1, punto 2, - 6 e 7 del C.d.S. di cui al D.Lgs30/04/1992, n°285 e ss. mm. e ii., che stabilisce che l'A.P.U. è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di personale con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;

CONSIDERATO che i Comuni, ai sensi dell'art.7, comma 9 del C.d.S., di cui al D.Lgs. 285/92, con deliberazione di Giunta Comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le Zone a traffico Limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti di disciplina del traffico, compreso l'istituzione della pista ciclabile ricadente nel tratto interno dell'istituenda A.P.U. e ritenuto di dover integrare e fornire le norme disciplinanti l'uso dell'area in argomento;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso di riqualificazione delle aree prevalentemente ad uso collettivo, favorendo così l'aggregazione sociale ed il benessere pubblico mettendo a disposizione aree parchi giardini etc.

ANALIZZATE le aree che si intendono destinare a tale scopo, nonché gli utenti ed il traffico che vi si svolge con particolare riferimento agli utenti deboli meritevoli di maggior tutela;

VISTA la perimetrazione dell'area pedonale, così come risulta dallo schema grafico allegato e sentita la relazione verbale del Comandante della Polizia Locale Dr. Giacomo Cossu;

RITENUTO di dover provvedere all'istituzione di una (A.P.U.) Area Pedonale Urbana, nel tratto ricompreso tra la via Egadi e la via Lampara;

DATO ATTO che la presente è atto di indirizzo, volontà dell'Amministrazione Comunale, finalizzata alla realizzazione di progetti, programmi, azioni, anche in collaborazione di altri Enti;

VISTO il T.U.E.E.L.L. approvato con D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;

VISTI lo Statuto Comunale e Regionale;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.18/08/2000, n°267 e ss.mm.ii.;

PROPONE

1. **Di** approvare l'istituzione di un' Area Pedonale Urbana (A.P.U.) nell'intero tratto di strada Cannigione La Conia limitatamente dalla via **Egadi alla via Lampara**;
2. **Di** fornire le direttive al Comandante della Polizia Locale per la conseguente emanazione dell'ordinanza di disciplina dell'uso dell'Area Pedonale Urbana, che dovrà prevedere:
 - a) Orari e divieti (con previsione dei giorni feriali e festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00)
 - a) Il divieto, l'accesso e la sosta dei veicoli, fatte salve le autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie di utenti previste dai successivi punti;
 - b) Fermo restando il rispetto della segnaletica stradale e delle ordinanze e/o dei provvedimenti normativi in vigore, sono esclusi dall'osservanza dei divieti di transito e (sosta laddove consentito) in relazione alla disciplina dell'A.P.U., purché muniti di specifica autorizzazione gratuita (salvo spese di bollo e di segreteria) le seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli di proprietà dei cittadini residenti all'interno dell'A.P.U.
 - Veicoli di proprietà di cittadini dimoranti all'interno dell'area A.P.U. (con precisazione che devono avere la disponibilità dell'immobile in base a regolare contratto di locazione o comodato d'uso ovvero atto di proprietà e/o disponibilità dell'immobile;
 - Veicoli in uso a cittadini residenti e/o dimoranti nell'A.P.U. che dichiarino l'uso di auto con apposita certificazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, seguita da valutazione del locale Comando di Polizia Locale;
 - d) veicoli in possesso del permesso giornaliero;
 - e) Veicoli in possesso di permesso temporaneo;
 - f) veicoli di proprietà o in uso ai medici di base, ai pediatri, ai medici fiscali, legali e/o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari in ragione delle particolari funzioni svolte;
 - g) Le autorizzazioni sono valide per due anni dalla data del rilascio: esse sono rinnovabili sempre per ulteriori due anni, previo possesso e sussistenza dei requisiti richiesti;
 - h) le autorizzazioni devono riportare le targhe dei veicoli fino al massimo di tre (3) i veicoli riportati sul medesimo permesso sono autorizzati solo al transito e non la sosta e devono dimostrare il possesso di uno stallo di sosta all'interno della pertinenza della proprietà privata; ove questa non sia disponibile il richiedente dovrà indicare l'area di parcheggio pubblico che intende occupare;
 - i) Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione derivante dalla disciplina dei precedenti punti, i veicoli di proprietà dell'amministrazione comunale, i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Capitaneria di Porto e tutti i veicoli di pronto soccorso e pronto intervento; I veicoli dell'Azienda Sanitaria Locale quando sono in Servizio;
 - f) Veicoli dell'Azienda Poste Italiane nell'espletamento del servizio postale, così come i veicoli delle altre società che espletano un analogo servizio;
 - g) veicoli in servizio di protezione civile;
 - h) Le autorizzazioni dovranno prevedere l'accesso all'Area A.P.U. con il percorso più vicino alla residenza del richiedente evitando, quanto possibile, il transito nella area pedonale;

Le autorizzazioni sono rilasciate su domanda dell'avente diritto presentata su apposita modulistica. Tutte le autorizzazioni soggiacciono agli oneri di bollo, ad eccezione di quelle volte a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Il Comando della Polizia Locale ha la facoltà di rilasciare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari , autorizzazioni gratuite o onerose, giornaliere e non ad altre categoria di utenti non previste dal presente disciplinare, per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele e previa adeguata istruttoria.

Il Comandante della Polizia Locale è autorizzato ad adottare idonea modulistica da utilizzare in ordine alle singole domande che perverranno da parte dei richiedenti, così come è autorizzato ad apportare qualsiasi variazione successiva alla modulistica medesima, nell'osservanza della normativa vigente e ai precedenti indirizzi.

I singoli provvedimenti autorizzativi saranno adottati a cura del Comandante del settore Polizia Locale, nel rispetto degli indirizzi forniti nel presente deliberazione;

Il Comandante della Polizia Locale è autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del presente deliberato, prevedendo come norma transitoria, un termine non inferiore a giorno 15 per l'adeguamento al nuovo regime viario approvato.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.18/08/2000, n°267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 160**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale e Protezione Civile**

Oggetto: **ISTITUZIONE A.P.U. (AREA PEDONALE URBANA) NEL LUNGOMARE CANNIGIONE LA CONIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA EGADI E LA VIA LAMPARA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Polizia Locale e Protezione Civile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **12/06/2019**

Il Responsabile di Settore

Dott. Giacomo Cossu



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto Ragnedda

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Arzachena, li ____ / ____ / ____